(approvato *ad experimentum* per un triennio
dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 14 dicembre 2022)

INDICE

Titolo I
NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ
Art. 1. Natura e finalità della Facoltà
Art. 2. Struttura della Facoltà
Art. 3. Articolazione e sede degli studi
Art. 4. Valutazione e promozione della qualità
Art. 5. Commissione Episcopale

Titolo II
LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO
Art. 6. La comunità accademica
Art. 7. Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere
Art. 8. Le Autorità accademiche della Facoltà
Art. 9. Il Consiglio di Facoltà
Art. 10. Il Preside della Facoltà
Art. 11. Il Vice Preside della Facoltà
Art. 12. Le Commissioni paritetiche
Art. 13. Il governo delle Sezioni

Titolo III
I DOCENTI
Art. 14. Costituzione e compiti del Corpo docente
Art. 15. Requisiti per la nomina dei Docenti
Art. 16. Modalità di promozione e nomina dei Docenti
Art. 17. Diritti e doveri dei Docenti
Art. 18. Durata delle funzioni accademiche

Titolo IV
GLI STUDENTI
Art. 19. I vari ordini di Studenti
Art. 20. Condizioni per l'ammissione degli Studenti ordinari
Art. 21. Partecipazione degli Studenti alla vita della Facoltà

Titolo V
GLI OFFICIALI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Art. 22. Gli Officiali
Art. 23. Il Segretario Generale
Art. 24. L'Economo Generale
Art. 25. Personale amministrativo e di servizio

Titolo VI
GLI STUDI E I GRADI ACCADEMICI
Art. 26. Principi generali per l'ordinamento degli studi
Art. 27. I gradi accademici

Art. 28. Altri diplomi universitari
Art. 29. Gli esami
Art. 30. Riconoscimento degli studi compiuti altrove
Art. 31. Ordinamento degli Studi

Titolo VII
Sussidi didattici e informatici
Art. 32. Le Biblioteche
Art. 33. Aule e sussidi informatici

Titolo VIII
L'amministrazione economica
Art. 34. Disposizioni generali
Art. 35. Patrimonio e risorse finanziarie
Art. 36. Il Consiglio di Amministrazione della Facoltà
Art. 37. Il Collegio dei Revisori Legali
Art. 38. Tasse accademiche e diritto allo studio
Art. 39. Gli stipendi

Titolo IX
Rapporti con altre Facoltà e Istituti
Art. 40. Rapporti con Università e Facoltà ecclesiastiche e civili
Art. 41. L'Aggregazione
Art. 42. L'Affiliazione
Art. 43. Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà

Titolo X
Norme finali
Art. 44. Dispense
Art. 41. Norme complementari

APPENDICI

Appendice I Ordinamento degli Studi

Appendice II Norme sul Plagio

Appendice III Regolamenti per gli Istituti
Regolamento per l'Aggregazione di un Istituto teologico alla Facoltà
Regolamento per l'Affiliazione di un Istituto teologico alla Facoltà
Regolamento per il collegamento di un Istituto Superiore di Scienze Religiose alla Facoltà

Premessa storica

La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale è nata nel 1969, sull'impulso del rinnovamento degli studi teologici promosso dal Concilio Vaticano II, grazie alla confluenza delle due facoltà teologiche fino ad allora presenti nella città di Napoli: la *Pontificia Facultas Theologica apud Maius Seminarium* e la *Pontificia Facultas Theologica Sancti Aloisii ad Pausilypum*. La prima – collegata al Seminario Maggiore Arcivescovile – era erede dell'antica Facoltà di teologia presso l'Università degli Studi di Napoli fondata nel 1224 e ricostituita nel 1938 dopo la soppressione delle facoltà teologiche statali nel 1861. La seconda aveva sviluppato l'eredità del Collegio Massimo della Compagnia di Gesù fondato nel 1552 a Napoli, essendo poi collegata al Collegio S. Luigi e al Pontificio Seminario Campano a Posillipo, fondato nel 1912.

Dalla sua istituzione la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ha esteso, attraverso istituti aggregati e affiliati, la sua competenza a tutte le regioni del Meridione d'Italia, comprese la Sicilia e la Puglia, che successivamente se ne sono distaccate a causa dell'istituzione di facoltà regionali.

Gli statuti furono approvati una prima volta nel 1973 ed una seconda volta nel 1986, mentre in ambito civile alla Facoltà è stata riconosciuta personalità giuridica con il D. M. del 2 febbraio 1995.

Nel corso degli anni la Facoltà, in virtù della sua particolare conformazione regolata dagli Statuti, ha mantenuto fede alla sua missione valorizzando le specifiche sensibilità espresse dai due Enti promotori – l'Arcidiocesi di Napoli e la Compagnia di Gesù – perché convergessero in un'azione di formazione culturale unitaria a servizio delle Chiese e dei territori del Meridione d'Italia. In questo solco, la Facoltà, nel suo insieme e nelle sue singole articolazioni, intende sviluppare la sua ricca e feconda tradizione aprendosi alle novità sollecitate dall'attuale contesto ecclesiale, sociale e culturale, nell'accoglienza delle indicazioni della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*, promulgata da papa Francesco l'8 dicembre 2017.

Questi nuovi Statuti rappresentano un'importante tappa che esprime l'intenzione di confermare e rilanciare l'impegno della missione evangelizzatrice della Chiesa, nelle forme proprie dell'attività accademica in ambito teologico e nelle materie a questo connesse, grazie all'attuazione di quei criteri e orientamenti messi in rilievo nel *Proemio* della *Veritatis gaudium*, per proseguire in una riflessione scientifica saldamente ancorata al dato di fede e creativamente aperta al dialogo con i diversi contesti di vita.

Titolo I
Natura, finalità e struttura della Facoltà

Art. 1
Natura e finalità della Facoltà

1. La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale è eretta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione con il diritto di conferire, a norma dei presenti Statuti, i gradi accademici in Teologia.

2. Essa persegue le seguenti finalità:
a) diffondere e servire la verità rivelata, che è Gesù Cristo[1], approfondendone la conoscenza mediante la ricerca scientifica;
b) promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse, valorizzando un approccio inter- e trans-disciplinare[2], per l'inculturazione del messaggio cristiano, soprattutto nel contesto dell'Italia Meridionale, in stretta collaborazione con le Chiese particolari;
c) sostenere l'opera di evangelizzazione della comunità cristiana[3];
d) favorire il dialogo con le altre Chiese e comunità cristiane, con coloro che provengono da diverse esperienze e tradizioni religiose e con quanti esprimono le differenti sensibilità della cultura contemporanea[4];
e) curare la formazione degli aspiranti al ministero sacerdotale e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento delle scienze teologiche o ad altri compiti apostolici e pastorali;
f) contribuire alla formazione permanente del clero, dei religiosi e dei laici.

3. Per meglio raggiungere questi fini la Facoltà:
a) promuove la ricerca, soprattutto nei settori di specializzazione nei quali è qualificata, anche con l'istituzione di speciali Seminari e Istituti di Ricerca convenientemente attrezzati e aperti a studiosi di altre Università.
b) collabora con gli altri Centri di studi ecclesiastici e civili, ed è aperta al dialogo con i cristiani di altre Chiese o comunità ecclesiali, credenti di altre tradizioni religiose e non credenti, sforzandosi di cogliere "i segni dei tempi" in modo da rendere più efficace la sua azione specifica nel territorio in cui si trova inserita, con particolare attenzione alle dinamiche proprie del Mezzogiorno d'Italia nel più ampio contesto del Mediterraneo.
c) pubblica studi e ricerche attraverso collane e riviste scientifiche curate dalle due Sezioni e dagli Istituti.

1 Cf. VG, Proemio, 1.
2 Cf. VG, Proemio, 4c.
3 Cf. ivi 4a.
4 Cf. ivi 4b.

Art. 2
Struttura della Facoltà

1. La Facoltà è costituita da due Sezioni: Sezione S. Tommaso d'Aquino, affidata all'Arcidiocesi di Napoli, e Sezione S. Luigi, affidata alla Compagnia di Gesù.

2. Alla Facoltà possono essere aggregati o affiliati Istituti Teologici e collegati Istituti Superiori di Scienze Religiose come previsto dalla costituzione apostolica VG[5], secondo le istruzioni emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 3
Articolazione e sede degli studi

1. La Facoltà ha in ciascuna delle due Sezioni un corso istituzionale per il conferimento del primo grado accademico e diversi settori di specializzazione per il conferimento del secondo e terzo grado accademico[6].

2. Gli Istituti Aggregati alla Facoltà hanno un proprio corso istituzionale per il conferimento del primo grado accademico e diversi settori di specializzazione per il conferimento del secondo grado accademico[7].

3. Gli Istituti Affiliati alla Facoltà hanno un proprio corso istituzionale per il conferimento del primo grado accademico.

Art. 4
Valutazione e promozione della qualità

1. La Facoltà è sottoposta alla valutazione della qualità da parte dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO)[8].

2. Al fine di monitorare la qualità della proposta formativa e di elaborare proposte di miglioramento, è nominata un'apposita Commissione per la Valutazione e la Promozione della Qualità (*Academic Quality Committee*).

3. La Commissione è presieduta dal Preside della Facoltà, ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà, ed è composta in modo da assicurare la rappresentanza paritetica di docenti di entrambe le Sezioni e un'adeguata rappresentanza di studenti e personale amministrativo.

5 Cf. VG, artt. 63-65.
6 Cf. Appendice I, Ordinamento degli studi.
7 Cf. ivi.
8 Cf. VG, Norme Applicative, art. 1 § 2.

Art. 5
Commissione Episcopale

1. In quanto corresponsabili della vita e del progresso della Facoltà, le Conferenze Episcopali di Campania, Basilicata e Calabria istituiscono una speciale Commissione Episcopale, composta dal Gran Cancelliere, che la convoca almeno una volta l'anno e la presiede, dal Vice Gran Cancelliere e dai Presidenti delle Conferenze Episcopali di Campania, Basilicata e Calabria.

2. La Commissione, consapevole del servizio che la Facoltà deve rendere alle Chiese dell'Italia Meridionale:
a) ne promuove la vitalità e l'incidenza pastorale con opportuni mezzi e iniziative che favoriscano il collegamento con le diocesi delle tre regioni ecclesiastiche;
b) elegge tra i suoi membri un Segretario al fine di garantire un più stretto raccordo con le autorità accademiche della Facoltà;
c) riceve la relazione annuale del Preside della Facoltà.

3. Alle riunioni della Commissione, partecipano ordinariamente il Preside della Facoltà, i Decani delle due Sezioni e i Direttori degli Istituti Aggregati. Quando si tratti di questioni che lo richiedono, sono invitati i Prefetti degli Istituti Affiliati, i Direttori degli Istituti collegati e i rappresentanti provinciali degli Istituti religiosi aventi rapporti particolari con la Facoltà.

Titolo II
La comunità accademica e il suo governo

Art. 6
La comunità accademica

Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita della Facoltà sono corresponsabili, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, del bene dell'intera Comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

Art. 7
Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere

1. Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Napoli *pro tempore existens*; il Vice Gran Cancelliere della Facoltà è il Superiore maggiore, delegato dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù *pro tempore existens*.

2. Il Gran Cancelliere ha la responsabilità di tutta la Facoltà: rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà e questa presso la Santa Sede, ne promuove, d'intesa col Vice Gran Cancelliere, il progresso e ne favorisce la comunione con le Chiese locali e con la Chiesa universale.

3. Spetta al Gran Cancelliere informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa le questioni più importanti e, d'intesa col Vice Gran Cancelliere, inviare a essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata circa la situazione accademica, morale ed economica della Facoltà, unitamente al suo parere.

4. Sono compiti propri del Gran Cancelliere e del Vice Gran Cancelliere favorire l'unione e la collaborazione fra i membri della Comunità accademica, curare la formazione scientifica e l'incremento del corpo docente, assicurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate dalla Santa Sede.

5. Il Gran Cancelliere ha la diretta sovrintendenza e responsabilità della Sezione S. Tommaso. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi, egli agisce d'intesa col Vice Gran Cancelliere che di essa ha diretta sovrintendenza e responsabilità.

6. È compito del Gran Cancelliere conferire ai Docenti la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare, come pure revocare le stesse per giusti e gravi motivi a norma dell'art. 18,4. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi, il Gran Cancelliere procede d'intesa col Vice Gran Cancelliere.

7. Il Gran Cancelliere riceve annualmente dal Preside una relazione sullo stato economico della Facoltà ed esercita in merito un periodico, accurato controllo.

8. Spetta inoltre al Gran Cancelliere:
a) proporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il nome di chi dev'essere nominato Preside della Facoltà, scelto a norma dell'art. 10,1;
b) nominare i Decani, scelti a norma dell'art. 13,3 previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi il Gran Cancelliere agisce su proposta del Vice Gran Cancelliere;
c) nominare il Direttore degli Istituti Aggregati, previa approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
d) nominare il Direttore dell'ISSR, su proposta del Moderatore.
e) nominare i Docenti straordinari e, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, quelli ordinari;
f) richiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa.*

9. Il Gran Cancelliere ha anche la responsabilità degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà, secondo le indicazioni del *Regolamento per il collegamento di un Istituto Superiore di Scienze Religiose alla Facoltà* allegato a questi Statuti[9].

9 Cf. Appendice III,3

Art. 8
Le Autorità accademiche della Facoltà

1. Le Autorità accademiche della Facoltà sono personali e collegiali. Le Autorità personali sono: il Preside e i Decani delle due Sezioni. Le autorità collegiali sono: il Consiglio di Facoltà e i Consigli delle due Sezioni.

2. Il governo della Facoltà spetta alle Autorità personali e agli Organi collegiali, secondo le modalità indicate nei documenti della Santa Sede, nei presenti Statuti e in quelli delle due Sezioni.

Art. 9
Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da membri di diritto e membri eletti. Sono membri di diritto il Preside, i Decani delle due Sezioni, i Direttori degli Istituti aggregati. Gli altri membri sono eletti dai Consigli delle due Sezioni in rappresentanza dei vari ordini del Corpo accademico in numero uguale per le due Sezioni, da fissarsi in concreto dallo stesso Consiglio in modo che il 30% sia di Docenti Ordinari, il 20% di Straordinari, il 30% di altri, il 20% di Studenti. Un membro è eletto in rappresentanza dei docenti di ogni Istituto Aggregato.

2. Il Consiglio di Facoltà viene rinnovato parzialmente ogni due anni, in modo da garantirne la continuità: con una serie di votazioni i Consigli delle due Sezioni confermano la metà dei membri eletti del Consiglio di Facoltà e lo completano, per l'altra metà, con membri eletti secondo le proporzioni previste dal comma 1.

3. Previo invito del Preside, possono partecipare al Consiglio di Facoltà, quando si trattino argomenti che li riguardano, senza diritto di voto, l'Economo generale, il Direttore degli Istituti affiliati e il Direttore degli ISSR collegati.

4. Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato dal Preside, che lo presiede, almeno tre volte all'anno e quando almeno un terzo dei membri lo richieda per iscritto. Le sedute sono valide quando almeno i due terzi dei membri legittimamente convocati sono presenti.

5. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio viene concordato dal Preside con i Decani delle Sezioni.

6. Gli atti del Consiglio sono redatti dal Segretario generale che vi partecipa senza diritto di voto.

7. Il Consiglio di Facoltà collegialmente e con voto deliberativo:
a) regola nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà;
b) mantiene e incrementa i rapporti con le altre Università e Facoltà ecclesiasti-

che, con le Università civili e altri Centri di studi, particolarmente con quelli esistenti nell'Italia Meridionale;
c) Istituisce le Commissioni paritetiche a norma dell'art.12;
d) approva, a maggioranza dei due terzi dei voti, l'aggregazione di nuovi Istituti, l'affiliazione di Seminari o Studi teologici, il riconoscimento di Istituti Superiori di Scienze Religiose e sovrintende alla loro attività accademica tramite la Commissione Permanente di cui all'art. 12,2;
e) approva, a maggioranza dei due terzi dei voti, l'istituzione di nuovi Bienni, dipartimenti e cattedre;
f) approva annualmente i programmi dei Bienni di specializzazione della Facoltà;
g) Determina i criteri di riconoscimento degli studi compiuti altrove a norma dell'art. 30.
h) designa a norma dell'art. 10,1.2 i tre candidati per la nomina del Preside;
i) conferma la terna per la nomina del Direttore degli Istituti aggregati e dà il nulla osta per la nomina del Direttore degli ISSR collegati;
j) delibera, previo giudizio favorevole della Commissione di qualificazione, la promozione dei Docenti della Facoltà al ruolo di straordinario e di ordinario, secondo la procedura prevista dall'art. 15,1;
k) delibera, a maggioranza dei due terzi dei voti, la decadenza di un docente da ogni funzione e attività accademica, per giusta e grave causa, a norma dell'art. 18,5.6;
l) propone al Dicastero per la Cultura e l'Educazione tramite il Gran Cancelliere, modifiche ai presenti Statuti, come pure l'approvazione o la modifica degli Statuti degli Istituti aggregati, affiliati e collegati alla Facoltà, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 10
Il Preside della Facoltà

1. Il Preside della Facoltà viene nominato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione dietro presentazione del Gran Cancelliere che, udito il Vice Gran Cancelliere, lo sceglie tra i nomi indicati dal Consiglio di Facoltà. Dopo la nomina il Preside emette la professione di fede nelle mani del Gran Cancelliere.

2. Per la designazione del Preside il Consiglio di Facoltà elegge, a votazione segreta, tre nomi tra i Docenti ordinari e straordinari, alternando ogni triennio la scelta tra le due Sezioni.

3. Il Preside dura in carica per tre anni e può essere eletto per un altro triennio, ferma restando l'alternanza di cui al comma 2.

4. Il Preside dirige, promuove e coordina tutta l'attività della Facoltà, specialmente per quanto riguarda gli studi, e provvede tempestivamente alle sue necessità procedendo d'intesa con i Decani.

5. Il Preside ha la rappresentanza legale della Facoltà e tratta le questioni della stessa con i membri della Commissione Episcopale, con i Vescovi, i Superiori religiosi, le Autorità civili e altri, secondo la mente e le direttive del Consiglio di Facoltà.

6. Il Preside ha la potestà esecutiva delle delibere del Consiglio di Facoltà, che egli convoca e presiede a norma dell'art. 9,4 e la esercita, per quanto riguarda l'ambito interno delle Sezioni, tramite i rispettivi Decani e, per l'Istituto Aggregato, tramite il Direttore.

7. Il Preside inoltre:
a) riferisce al Gran Cancelliere sugli affari più importanti della Facoltà;
b) redige, coadiuvato dai Decani, la relazione annuale circa gli studi, la ricerca e l'attività scientifica, l'andamento e la situazione economica della Facoltà, e la presenta, dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà, al Gran Cancelliere, al Vice Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale;
c) sorveglia l'amministrazione economica della Facoltà e trasmette annualmente al Gran Cancelliere una relazione sullo stato economico della stessa;
d) presiede le Commissioni paritetiche istituite dal Consiglio di Facoltà;
e) presiede gli atti accademici di maggior rilievo, gli esami e le altre prove, se è presente;
f) convoca, quando opportuno, il Corpo accademico della Facoltà per discutere importanti questioni di interesse comune e, in separata sede, i rappresentanti degli Studenti, presenti i Decani;
g) redige le relazioni triennali relative all'Istituto Aggregato e agli Istituti Affiliati da presentare al Consiglio di Facoltà;
h) presenta al Consiglio di Facoltà, per l'approvazione, la relazione quinquennale sulla vita e l'attività degli ISSR collegati, preparata dal Direttore;
i) vigila perché siano aggiornati ogni anno i dati in forma elettronica della Facoltà presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 11
Il Vice Preside della Facoltà

1. Il Decano della Sezione da cui non proviene il Preside è Vice Preside della Facoltà.

2. Il Vice Preside rappresenta il Preside e lo supplisce nell'ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.

3. In caso di sede vacante, il Vice Preside è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Facoltà per la designazione del Preside, a norma dell'art. 10,1.

Art. 12
Le Commissioni paritetiche

1. Per studiare i problemi più rilevanti della vita della Facoltà e per provvedere in modo più rapido alle sue molteplici attività di governo sono istituite Commissioni paritetiche tra le due Sezioni costituenti.

2. La Commissione Permanente per gli Istituti si occupa delle procedure di aggregazione, affiliazione e collegamento dei vari Istituti teologici alla Facoltà, e sovrintende a tutto ciò che attiene la qualità degli stessi secondo le norme dei Regolamenti specifici. Essa è composta dal Preside e da quattro Docenti eletti dal Consiglio di Facoltà pariteticamente tra i Docenti Stabili delle Sezioni Costituenti, e dura in carica tre anni.

3. Commissioni paritetiche *ad hoc* sono istituite, secondo le necessità, dal Consiglio di Facoltà, il quale ne stabilisce di volta in volta la composizione, la durata e le modalità operative.

Art. 13
Il governo delle Sezioni

1. Le due Sezioni sono rette da propri Statuti, redatti in conformità con i presenti Statuti e approvati dal Consiglio di Facoltà.

2. Le due Sezioni sono governate dai rispettivi Decani come autorità personali e dai Consigli di Sezione come organi collegiali.

3. I Decani sono nominati dal Gran Cancelliere, a norma dell'art. 7,8*b*, tra una terna di Docenti ordinari o straordinari eletta a votazione segreta dai rispettivi Consigli di Sezione.

4. I Decani restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il loro ufficio comporta il pieno impiego a servizio della Sezione.

5. I Decani affiancano il Preside nella gestione della Facoltà a norma degli artt. 8; 9,1; 10,4.6; 11; 16,1*a*. 2.3; 18,6; 21,2; 36,1 dei presenti Statuti.

6. Restando salve le attribuzioni e le prerogative del Preside, i Decani presiedono le rispettive Sezioni e le rappresentano. Ad essi spetta in particolare dirigere, promuovere e coordinare l'attività delle rispettive Sezioni, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle loro necessità.

7. Nel governo delle Sezioni il Decano può essere assistito da un Delegato da lui scelto tra i Professori stabili, le cui competenze sono definite a norma degli Statuti delle Sezioni.

8. In caso di morte o impedimento permanente del Decano di una Sezione, il Gran Cancelliere, su proposta del Vice Gran Cancelliere nel caso della Sezione S. Luigi, designa tra i docenti stabili della medesima Sezione colui che dovrà reggerla *ad interim*, fino a che siano espletate le procedure previste dal comma 3.

9. I Consigli di Sezione, convocati e presieduti dai rispettivi Decani, regolano l'attività didattica e accademica, e promuovono la ricerca scientifica delle Sezioni a norma dei presenti Statuti e degli Statuti delle rispettive Sezioni.

Titolo III
I Docenti

Art. 14
Costituzione e compiti del Corpo docente

1. Il Corpo accademico è composto da Docenti stabili (Ordinari, Straordinari e Associati), non stabili (Incaricati e Invitati), e Assistenti assunti in aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti.

2. Tutti i membri del corpo docente della Facoltà, in modo particolare quelli stabili, costituiscono una comunità di ricerca, di studio e di diffusione del sapere teologico, sono corresponsabili della vita della Facoltà e devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, impegno alla ricerca scientifica e capacità didattica.

3. I Docenti guidano gli Studenti nel loro studio personale, soprattutto nei seminari, nelle esercitazioni e nell'elaborazione delle dissertazioni conclusive dei vari cicli di studio.

4. Il numero dei componenti del Corpo docente deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell'attività accademica, e commisurato alle cattedre delle discipline e al numero degli Studenti.

5. I Docenti Stabili della Facoltà devono essere almeno dodici, oltre ai tre Docenti con il Dottorato in Filosofia.

Art. 15
Requisiti per la nomina dei Docenti

Può essere promosso al ruolo di Docente Ordinario lo Straordinario che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per almeno un triennio in modo soddisfacente, a giudizio del Consiglio di Facoltà, e presenti scritti di valore scientifico dopo la nomina a Straordinario.

Può essere nominato Docente Straordinario chi abbia insegnato per un periodo di almeno tre anni, quale Associato, in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio di Facoltà, e che si sia distinto nella ricerca con scritti di valore scientifico.

Può essere cooptato al ruolo stabile di Associato il Docente che, oltre a distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianze di vita e senso di responsabilità, abbia svolto attività accademica per almeno due anni in modo soddisfacente, dando prova di possedere qualità didattiche, a giudizio del Consiglio di Sezione o di Istituto, e abbia pubblicato, oltre alla tesi di Dottorato o parte di essa, altri scritti di carattere scientifico.

Ferme restando le prescrizioni dei numeri precedenti, per la cooptazione a Docente Associato e per la promozione a Docente Straordinario e Ordinario, i competenti Consigli possono prendere in considerazione anche altri meriti accademici.

Nella valutazione dei requisiti per l'assunzione stabile di un Docente proveniente da un'altra Facoltà si deve tener conto della congruità del grado accademico posseduto, degli scritti già pubblicati, dell'attività di ricerca e accademica svolta nella Facoltà di provenienza o altro Istituto Accademico.

Può essere assunto al ruolo di Docente Incaricato chi sia fornito del congruo Dottorato o di meriti scientifici del tutto singolari. I Docenti stabili della Facoltà possono essere eccezionalmente incaricati per l'insegnamento di altre discipline strettamente affini a quelle della propria cattedra.

I Docenti di altre Facoltà e Istituti ecclesiastici o di Facoltà civili possono svolgere attività accademica nella Facoltà come Docenti Invitati.

La Facoltà può prevedere la figura del Ricercatore che, in possesso di Dottorato, sotto la guida di un Docente stabile che lo propone, svolge un progetto di ricerca e presta aiuto nelle attività accademiche.

In aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti può essere assunto come Assistente, su proposta di un Docente stabile, chi ha conseguito la Licenza o il Dottorato in una disciplina ecclesiastica o abbia titoli accademici equivalenti.

Docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali possono essere cooptati nella Facoltà, previa autorizzazione del Gran Cancelliere, a norma dell'art. 7,6, ma non possono insegnare corsi di dottrina nel primo ciclo, mentre nel secondo ciclo possono essere chiamati come Docenti Invitati[10].

10 Cf. VG, Norme Applicative, art. 20.

Art. 16
Modalità di promozione e nomina dei Docenti

1. Per il passaggio al ruolo di Docente Straordinario e Ordinario
a) il Decano della Sezione o il Direttore dell'Istituto Aggregato presentano al Consiglio di Facoltà il candidato approvato dal Consiglio di Sezione o di Istituto, previo parere favorevole di una Commissione di qualificazione istituita a norma dei rispettivi Statuti.
b) il Consiglio di Facoltà istituisce una Commissione di qualificazione, composta dal Preside e da quattro Docenti competenti tra le due Sezioni, con il compito di redigere un giudizio dettagliato sull'idoneità del candidato, in conformità con l'art. 15,1-3. Tale giudizio, viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza assoluta il passaggio di grado, a norma dell'art. 9,7*j*. In casi particolari, a giudizio del Consiglio di Facoltà, possono essere chiamati a far parte della Commissione anche Docenti esterni alla Facoltà.

2. Per la cooptazione al ruolo stabile di Docente Associato e per l'assunzione dei Docenti Incaricati, nell'ambito delle Sezioni e degli Istituti Aggregati vengono istituite apposite Commissioni di qualificazione, composte dal Decano o dal Direttore e da due Docenti competenti eletti dai rispettivi Consigli, con il compito di esprimere un giudizio sull'idoneità del candidato, in conformità con l'art. 15,3. Tale giudizio viene comunicato dal Decano al Consiglio di Sezione e dal Direttore al Consiglio di Istituto, i quali deliberano a maggioranza assoluta la cooptazione.

3. I Docenti Incaricati, Invitati e gli Assistenti sono nominati dal Decano per le rispettive Sezioni e dal Direttore per gli Istituti Aggregati a norma dei rispettivi Statuti. Di tale nomina deve essere data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.

4. I Docenti Associati sono nominati dal Preside, udito il Consiglio di Facoltà, su proposta dei rispettivi Consigli di Sezione o di Istituto.

5. I Docenti Straordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, a norma dell'art. 7,8*e*, su proposta del Consiglio di Facoltà.

6. I Docenti Ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, a norma dell'art. 7,8*e*, su proposta del Consiglio di Facoltà, dopo aver ottenuto il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione a cui sarà inviata copia dell'intera documentazione.

7. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da suo delegato. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi, il Gran Cancelliere conferisce la missione e concede l'autorizzazione a insegnare su proposta del Vice Gran Cancelliere.

8. I Sacerdoti diocesani e i Religiosi e loro equiparati, per diventare Docenti della Facoltà e per la stabilizzazione devono avere il consenso del proprio Ordinario o del Superiore.

Art. 17
Diritti e doveri dei Docenti

1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, pensare e manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti.

2. Ai Docenti che insegnano materie concernenti la fede e la morale, specialmente nel ciclo istituzionale, è richiesto che tale compito venga svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.

3. Al fine di armonizzare le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del Popolo di Dio, i Docenti:
a) promuovono fra loro incontri di studio per discutere argomenti teologici e comunicarsi i risultati della propria ricerca ed esperienza didattica;
b) collaborano con i Docenti di altre Facoltà, specialmente su materie simili o collegate;
c) distinguono accuratamente nel loro insegnamento la Parola di Dio e la sua trasmissione viva nella Chiesa dalle teorie o ipotesi formulate da loro stessi e da altri studiosi;
d) si lasciano guidare dal senso della Chiesa in comunione col suo Magistero.

4. Per l'elezione del Preside hanno voce passiva tutti i Professori Ordinari e Straordinari della Sezione chiamata ad esprimerlo, e hanno voce attiva tutti i membri del Consiglio di Facoltà. Tutti i membri del Corpo docente hanno voce passiva per la costituzione di particolari Commissioni di cui all'art. 12,1.

5. Nell'ambito del governo delle Sezioni e degli Istituti Aggregati l'esercizio della voce attiva e passiva dei Docenti e degli Assistenti è determinato dai rispettivi Statuti, salvaguardando l'unità della Facoltà.

6. Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in più Facoltà.

7. I Docenti stabili devono garantire per almeno tre giorni settimanali una presenza effettiva nella Facoltà. Non siano però onerati da un numero eccessivo di lezioni, da essere impediti nella loro preparazione e nella ricerca scientifica.

8. I Docenti stabili, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altri incarichi incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento (VG, *art.* 29). Pertanto, non può essere nominato Docente stabile chi detiene un incarico incompatibile con tale ruolo, né può permanere nel ruolo di stabile chi assuma un tale incarico.
9. I Docenti stabili, secondo le norme degli Statuti delle Sezioni e degli Istituti

Aggregati, abbiano periodi liberi dall'insegnamento e dalle altre attività accademiche, da dedicare alla ricerca e alle pubblicazioni a beneficio della Facoltà. In questi periodi essi conservano la cattedra e altri incarichi accademici compatibili con il lavoro personale, con i relativi diritti.

Art. 18
Durata e delle funzioni accademiche e sospensioni

1. I Docenti non stabili e gli Assistenti mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati.

2. Tutti i membri del Corpo docente cessano da ogni attività e funzione accademica al compimento del 70° anno di età. Oltre questo limite i Docenti stabili diventano Emeriti e possono tuttavia espletare alcuni compiti loro affidati dalle competenti Autorità accademiche.

3. I Docenti Ordinari che lasciano l'insegnamento, possono essere insigniti del titolo di Docente Emerito dal Consiglio di Facoltà.

4. I Membri del Corpo Docente possono essere sospesi da ogni attività e funzione accademica o privati dell'ufficio:
a) per la manifestazione di dottrine e comportamenti contrari alla fede e alla morale cattolica;
b) per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni e degli incarichi accademici;
c) per l'inosservanza perdurante di statuti, regolamenti e indicazioni delle autorità accademiche;
d) per la violazione dell'etica professionale, specialmente in caso di plagio secondo il Regolamento sul plagio allegato a questo statuto;
e) se viene revocata dal Gran Cancelliere la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare, conferita a norma degli artt. 7,6 e 16,6;

5. La sospensione dall'insegnamento può avvenire per provvedimento disciplinare adottato dal rispettivo Consiglio di Sezione o dell'Istituto; **la revoca** dell'insegnamento avviene per provvedimento disciplinare adottato dal Gran Cancelliere, udito il Vice Gran Cancelliere, su delibera del Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 9,7*k*.

6. Nei procedimenti di sospensione o di allontanamento di un Docente gli si deve sempre assicurare la facoltà di esporre e difendere la propria causa. Si dovrà anzitutto regolare la questione tra il Decano**,** per la Sezione, o il Direttore dell'Istituto e il Docente stesso. Qualora non si giunga a una composizione, la questione sarà trattata dal Consiglio di Sezione o di Istituto, o da una Commissione da essi istituita. Se ciò non fosse sufficiente, si rimette la causa al Consiglio di Facoltà o a una Commissione da esso istituita. Se necessario, la questione è deferita al Gran Cancelliere il quale, d'intesa col Vice Gran Cancelliere per quanto attiene la Sezione S. Luigi,

esaminerà la vertenza insieme a persone esperte della Facoltà, o anche ad essa esterne, per provvedervi in modo opportuno. Resta sempre aperta la possibilità di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso[11].

7. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere, procedendo d'intesa col Vice Gran Cancelliere per quanto attiene la Sezione S. Luigi, può sospendere *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario[12].

Titolo IV
Gli Studenti

Art. 19
I vari ordini di Studenti

1. Gli Studenti si distinguono in:
a) ordinari, cioè gli iscritti ai corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici;
b) straordinari, cioè gli iscritti ai corsi con piani di studi che non conducono ai gradi accademici;
c) uditori, cioè studenti che frequentano solo qualche corso.

2. Gli Statuti delle Sezioni e degli Istituti Aggregati determinano in che modo può avvenire il passaggio da studente straordinario e uditore a ordinario, secondo le direttive del Consiglio di Facoltà.

Art. 20
Condizioni per l'ammissione degli Studenti ordinari

1. Possono essere ammessi a iniziare gli studi del primo ciclo coloro che:
a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi dall'Ordinario, per i religiosi dal Superiore, per gli altri da una persona ecclesiastica;
b) hanno conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione alle Università italiane o di altre nazioni, fermo restando il diritto di esaminare se, dall'attestato, appaiono soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà.
c) dimostrino un'adeguata conoscenza delle lingue antiche greca e latina, e di almeno due tra le lingue moderne francese, inglese, tedesca e spagnola. In caso contrario la Facoltà richiede che si supplisca in tempo opportuno, secondo le indicazioni delle rispettive Segreterie.
2. Ciascuna delle due Sezioni e gli Istituti Aggregati ammettono Studenti per il

11 VG, Norme Applicative, art. 24,1-2.
12 Ivi, art. 24,3.

conferimento del secondo grado accademico nei settori di specializzazione per i quali sono rispettivamente qualificati, come specificato nell'Ordinamento degli Studi. Per le due Sezioni ciò vale anche per il terzo grado accademico.

3. Può essere ammesso al secondo ciclo di studi:
a) chi ha compiuto il primo ciclo e ha conseguito il primo grado accademico in una Facoltà eretta dalla Santa Sede;
b) chi ha completato il sessennio di studi filosofico-teologici presso Istituti riconosciuti dall'Autorità Ecclesiastica, qualora l'attestato degli studi compiuti sia giudicato soddisfacente per completezza di programma e sufficienza di voti conseguiti. Il candidato, tuttavia, dovrà essere sottoposto a un esame collegiale di tre docenti su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà, al fine di accertarne l'effettiva idoneità, e frequentare eventuali corsi integrativi che saranno richiesti.

4. Può essere ammesso al terzo ciclo di studi chi ha compiuto il secondo ciclo e ha conseguito il secondo grado accademico o superiore in una Facoltà Teologica canonicamente eretta, e dimostri un'adeguata conoscenza anche di una terza lingua straniera.

5. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà eretta dalla Santa Sede può essere ammesso a continuarli in questa Facoltà, con riconoscimento dei gradi accademici conseguiti e senza l'obbligo di ripetere gli anni di studi già compiuti.

6. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà non eretta dalla Santa Sede, ma presso Istituti riconosciuti da un'Autorità Ecclesiastica, per essere ammesso in questa Facoltà deve integrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove che le Autorità accademiche della Sezione o dell'Istituto Aggregato interessati determinano in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà.

7. Qualora pervenga la richiesta di iscrizione da parte di un soggetto rifugiato o profugo, o in situazione analoga, sprovvisto della regolare documentazione accademica, il Preside della Facoltà delibera circa l'accettazione della richiesta sulla base di una relazione da parte della Sezione o dell'Istituto Aggregato interessati.

8. Sezioni e Istituti della Facoltà, nei limiti delle proprie possibilità, adottino le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche e di ricerca, e a fruire di tutti i servizi.

Art. 21
Partecipazione degli Studenti alla vita della Facoltà

1. Gli studenti partecipano alla vita e al governo della Facoltà nei modi determinati dagli artt. 6; 9,1; 10,7*f* e possono essere chiamati a partecipare alle commissioni di cui all'art. 9,7*c*.

2. Nell'ambito delle rispettive Sezioni e degli Istituti Aggregati gli Studenti possono associarsi, con la partecipazione di un Docente nominato dal proprio Decano o dal Direttore, per promuovere il dialogo con le Autorità e il Corpo accademico, secondo un regolamento da approvarsi dai rispettivi Consigli.
3. Gli Studenti devono osservare le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina, i programmi degli studi, la frequenza e gli esami, come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà. A tale scopo le singole Sezioni e gli Istituti individuano i modi più opportuni per promuovere un'adeguata conoscenza degli Statuti e dei Regolamenti.

4. I Consigli delle Sezioni e degli Istituti Aggregati determinano eventuali provvedimenti contro gli Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna o ai buoni costumi, a norma dei rispettivi Statuti, sempre tutelando il diritto alla difesa.

Titolo V
Gli Officiali, il personale amministrativo e ausiliario

Art. 22
Gli Officiali

1. Nel governo e nell'amministrazione della Facoltà, le Autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali che sono: il Segretario Generale e l'Economo Generale.

2. Data la particolare struttura della Facoltà (cf. art. 2), le due Sezioni Costituenti e gli Istituti Aggregati hanno, secondo le modalità indicate nei propri Statuti, rispettivamente i propri Officiali: il Segretario, il Direttore Amministrativo, il Direttore della Biblioteca.

Art. 23
Il Segretario Generale

1. Il Segretario della Sezione da cui proviene il Preside è, ordinariamente, anche il Segretario Generale della Facoltà. Nel caso fosse opportuno scegliere, a giudizio del Preside, un diverso Segretario Generale, la sua designazione spetta al Consiglio di Facoltà e la sua nomina al Preside, previo nulla osta del Gran Cancelliere.

2. Il Segretario Generale:
a) partecipa senza diritto di voto al Consiglio di Facoltà (cf. art. 9,6), ne redige il verbale e ne trasmette gli estratti operativi ai Decani e al Direttore dell'Istituto Aggregato;
b) cura che vengano eseguite correttamente le deliberazioni del Consiglio di Facoltà e le disposizioni del Preside;
c) cura l'archivio degli atti relativi al governo della Facoltà; firma i documenti ufficiali dopo gli altri firmatari che ne hanno diritto; prepara gli attestati autentici e gestisce la corrispondenza d'ufficio;
d) prepara il calendario delle attività della Facoltà da sottoporre al Consiglio di Facoltà e cura la pubblicazione dell'Annuario;
e) al termine di ogni anno accademico prepara i dati sull'attività istituzionale per la relazione del Preside prevista dall'art 10,7*b*.

Art. 24
L'Economo Generale

1. Il Direttore Amministrativo della Sezione da cui proviene il Preside è, ordinariamente, anche Economo Generale della Facoltà.

2. La nomina a Economo Generale spetta al Gran Cancelliere. Nel caso fosse opportuno scegliere, a giudizio del Preside, un diverso Economo Generale, la sua designazione spetta al Consiglio di Facoltà e la sua nomina al Gran Cancelliere.

3. All'Economo Generale spetta:
a) curare, d'intesa con il Preside, la gestione economica e finanziaria della Facoltà;
b) curare la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo della Facoltà, garantendo correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ente;
c) verificare e garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
d) curare i rapporti funzionali esterni con Banche, Consulenti legali e fiscali, Collegio dei Revisori, Enti pubblici e privati;
e) curare il pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi del personale docente e non docente;
f) proporre al Preside la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
g) curare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
h) redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
i) partecipare al Consiglio di Facoltà, su invito del Preside, senza diritto di voto;
j) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche delle tasse accademiche;
k) verificare la congruità economica dell'affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
l) custodire l'archivio dell'Amministrazione della Facoltà.

Art. 25
Personale amministrativo e ausiliario

Oltre agli Officiali la Facoltà si può avvalere di personale amministrativo e ausiliario.

Titolo VI
Gli Studi e i gradi accademici

Art. 26
Principi generali per l'ordinamento degli studi

1. Seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II e di VG, artt. 37-44, l'organizzazione degli studi della Facoltà ha di mira una formazione filosofico-teologica ampia, solida e integrata con metodo interdisciplinare, tenendo conto delle acquisizioni sicure che derivano dal progresso scientifico.

2. Gli studi accademici della Facoltà si articolano in tre cicli:
a) Nel *primo ciclo* viene offerta un'introduzione al metodo della ricerca scientifica e un'esposizione coordinata e sintetica di tutte le discipline filosofiche e teologiche, orientate alla progressiva conoscenza del mistero di Cristo centro di tutta la rivelazione. Nell'insegnamento si cerca inoltre di armonizzare le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.

b) Il *secondo ciclo* conduce alla specializzazione in un settore della teologia, introducendo lo Studente, attraverso lezioni e seminari di ricerca, alla metodologia della ricerca teologica e del dialogo tra la Parola di Dio e la vita vissuta, e all'esercizio del giudizio personale nelle tematiche del settore prescelto.

c) Il *terzo ciclo* mira al conseguimento di una piena maturità scientifica nell'ambito della specializzazione già conseguita, soprattutto mediante l'elaborazione di una Tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso teologico.

3. Le discipline proposte nei vari cicli di studio abbracciano sia l'ambito antropologico e delle scienze umane, sia quello più specifico delle scienze teologiche.
a) Compito delle discipline filosofiche è promuovere una solida e armonica conoscenza dell'uomo, del mondo e di Dio, integrando il patrimonio filosofico della tradizione cristiana con le più recenti acquisizioni, in modo da preparare convenientemente gli Studenti al dialogo con gli uomini del nostro tempo. Attraverso la ricerca interdisciplinare si mira, poi, a rendere più chiaro il nesso tra le tematiche filosofiche e scientifiche e i misteri della salvezza studiati alla luce della fede.
b) Lo studio della Sacra Scrittura è come l'anima di tutta la teologia, la quale si basa sulla Parola di Dio scritta e sulla Tradizione vivente della Chiesa. Gli Studenti vengono pertanto iniziati accuratamente ai metodi dell'esegesi e della ricerca storica.

c) Nell'esposizione della dottrina teologica si presentano anzitutto i fondamenti biblici; si indica poi il contributo dei Padri della Chiesa e l'ulteriore sviluppo del dogma, in rapporto con la storia della Chiesa, ponendo in risalto il ruolo del Magistero della Chiesa, cui è affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

4. Per illustrare meglio i misteri della salvezza si ha cura di approfondirli per mezzo dell'*intellectus fidei*, in modo da cogliere l'intima connessione tra loro e col fine ultimo dell'uomo, secondo il pensiero di san Tommaso d'Aquino. Si ricercano inoltre, i modi più appropriati per comunicare il messaggio salvifico agli uomini del nostro tempo, in stretta connessione con la filosofia e le altre scienze umane.

5. Le questioni ecumeniche sono trattate accuratamente secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica[13]. Si studiano con attenzione le relazioni con le religioni non cristiane e si affrontano i problemi che scaturiscono dall'ateismo contemporaneo.

6. Nell'insegnamento, infine, vengono applicati i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli Studenti e la loro attiva partecipazione. Saranno inoltre utilizzati strumenti informatici per favorire l'apprendimento, lo scambio interdisciplinare tra i Docenti, la collaborazione culturale tra Istituzioni Accademiche.

Art. 27
I gradi accademici

1. Al termine dei singoli cicli di studi è conferito per autorità della Santa Sede un conveniente grado accademico, tenuto conto sia della durata del ciclo, sia delle discipline in esso insegnate. I gradi accademici conferiti dalla Facoltà sono:
a) *Baccalaureato in Teologia* a chi ha superato gli esami e le altre prove richieste nel primo ciclo;
b) *Licenza in Teologia*, nei vari settori di specializzazione della Facoltà, a chi ha superato gli esami e le altre prove del secondo ciclo;
c) *Dottorato in Teologia*, a chi ha superato le prove prescritte nel terzo ciclo, ha discusso la dissertazione dottorale e l'ha pubblicata secondo le norme stabilite dal Consiglio di Facoltà. È ammissibile pubblicare la dissertazione in forma elettronica. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

2. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dall'Ordinamento degli studi, e superato i relativi esami ed eventuali altre modalità di prova.

13 Cf. Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, n. 88.

3. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:
a) chi ha conseguito il Baccalaureato in Teologia, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie, inferiori e superiori;
b) chi ha conseguito la Licenza in Teologia, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse in Istituti o Centri non universitari e ad essere assunto nelle Facoltà ecclesiastiche come Assistente;
c) chi ha conseguito il Dottorato in Teologia, idoneo a insegnare discipline teologiche, nell'ambito della specializzazione conseguita, in Facoltà ecclesiastiche o altri Centri Universitari.

4. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato il nome della Sezione o dell'Istituto in cui sono stati conferiti. Per il secondo e il terzo grado viene indicata anche la specializzazione conseguita. Ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (*Diploma Supplement*).

5. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente, dal Segretario della Facoltà, o della singola Sezione o Istituto, e recano il relativo sigillo. Per il riconoscimento civile i Diplomi devono essere vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili, secondo le norme concordate dalla Santa Sede con lo Stato Italiano.

6. Il Dottorato *honoris causa* può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nel promuovere le scienze ecclesiastiche, con il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il *nulla osta* della Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Facoltà[14].

Art. 28
Altri diplomi universitari

Il Consiglio di Facoltà può istituire corsi di studio per il conferimento di diplomi e titoli non accademici, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, stabilendo la natura del titolo e indicando espressamente sia nel piano di studi sia nello stesso Diploma che non si tratta di un grado accademico e che il titolo non è rilasciato per autorità della Santa Sede[15].

14 Cf. VG 51 e Norme Applicative, art. 40.
15 Cf. VG 52 e Norme Applicative, art. 41.

Art. 29
Gli esami

1. L'impegno personale degli Studenti e il loro progresso nella formazione scientifica sono valutati per mezzo di esami orali e scritti, e con altre prove, come la partecipazione attiva alle lezioni e ai seminari, la discussione delle esercitazioni e delle dissertazioni scritte. I Consigli di Sezione e di Istituto determinano le modalità di queste prove secondo criteri emanati dal Consiglio di Facoltà, in conformità con i presenti Statuti.

2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di un corso solo gli Studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti e hanno ottenuto l'attestato della debita frequenza, partecipando ad almeno due terzi delle ore previste.

3. Gli Studenti non possono continuare, come ordinari, il ciclo di studi al quale sono iscritti o conseguire gradi accademici senza aver superato, nel modo prescritto, gli esami e le altre prove richieste dalla Facoltà.

4. Il tempo, le sessioni, la possibilità di ripetizione e altre modalità relative agli esami vengono determinate secondo le indicazioni date dal Consiglio di Facoltà.
5. Possono essere invitati a far parte della Commissione esaminatrice, specialmente per il conferimento del secondo e terzo grado accademico, anche membri esterni particolarmente qualificati.

6. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto. La maniera di esprimere e computare il voto è, nei limiti del possibile, quello vigente presso le Università civili italiane.

7. Spetta al Consiglio di Facoltà determinare il valore del coefficiente delle singole prove e discipline per la valutazione complessiva di ciascun ciclo.

Art. 30
Riconoscimento degli studi compiuti altrove

1. Il riconoscimento di discipline e di corsi compiuti con successo nelle Università civili o in altri Istituti o Centri qualificati di studi, va determinato caso per caso, a norma delle disposizioni emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Consiglio di Facoltà (art. 9,7*g*).

2. Chi ha compiuto studi o conseguito un diploma di laurea presso Università civili o altri Centri di studi accademici, può ottenere dispense per alcune discipline o esami e può godere di una certa riduzione del curriculum degli studi.

3. Spetta al Consiglio di Facoltà determinare i criteri di omologazione degli esami e stabilire a quale anno del quinquennio può essere iscritto chi ha già conseguito

una laurea, tenendo in debito conto le caratteristiche generali dei vari corsi universitari.

4. Spetta al Decano e al Direttore dell'Istituto Aggregato, nell'approvare i singoli piani di studi, determinare le eventuali integrazioni ritenute necessarie in relazione gli studi effettivamente compiuti. In ogni caso, si avrà cura di garantire l'acquisizione della formazione filosofica di base, richiesta da una Facoltà di Teologia (cf artt. 26,3*a*), e di autorizzare piani di studi effettivamente compatibili con la frequenza dei corsi.

Art. 31
Ordinamento degli Studi

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità esposte per i singoli gradi accademici la Facoltà predispone l'*Ordinamento degli studi*, secondo le indicazioni del Titolo VI di VG[16], e lo sottopone all'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Le eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio di Facoltà per essere sottoposte all'approvazione del medesimo Dicastero.

2. L' *Ordinamento degli studi* stabilisce in particolare le discipline obbligatorie, e quindi da frequentarsi da tutti, e quelle libere o opzionali, come pure le esercitazioni e i seminari, ai quali gli studenti sono chiamati a partecipare in modo interattivo[17].

Titolo VII
Sussidi didattici e informatici

Art. 32
Le Biblioteche

1. Le Sezioni Costituenti e l'Istituto Aggregato hanno cura di incrementare, e specializzare le rispettive biblioteche, strumento indispensabile per lo studio e la ricerca scientifica, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse economiche.

2. Le biblioteche sono corredate di opportuni cataloghi cartacei e informatici, di adeguate attrezzature e dispongono di una sala di consultazione.

3. Il funzionamento delle biblioteche è regolato da una speciale normativa approvata dai rispettivi Consigli di Sezione e di Istituto. Le norme prevedano l'apertura al pubblico durante tutto l'anno e l'accesso e l'uso per Docenti e Studenti anche esterni alla Facoltà.

16 VG, artt. 37-44; Norme speciali, artt. 69-76.
17 VG, Norme applicative speciali, artt. 53-59.

4. Alle singole biblioteche è preposto un Bibliotecario con le seguenti funzioni:
a) custodire, ordinare, accrescere, arricchire la Biblioteca;
b) regolare gli orari di accesso, la distribuzione e il prestito dei libri;
c) curare le relazioni di collaborazione e di aggiornamento "in rete" con le altre Biblioteche;
d) presentare al Preside, ogni anno, una relazione sullo stato e sull'incremento della Biblioteca.

5. Il Bibliotecario è coadiuvato, nelle singole Sezioni e negli Istituti, dal Consiglio di Biblioteca le cui funzioni sono specificate nei rispettivi Statuti.

Art. 33
Aule e sussidi informatici

Le aule didattiche devono essere decorose e funzionali, fornite di attrezzature informatiche con collegamenti alla rete, audiovisivi ecc.; ve ne siano alcune particolarmente adatte per i lavori di gruppo e seminari.

Titolo VIII
L'amministrazione economica

Art. 34
Disposizioni generali

1. La gestione economica della Facoltà è affidata all'Economo Generale, secondo le competenze previste dall'art. 24,3, e al Consiglio di Amministrazione.

2. L'amministrazione della Facoltà, come quella delle Sezioni e dell'Istituto Aggregato, sia distinta dal governo e dall'amministrazione dei Seminari.

3. Data la particolare struttura della Facoltà, le due Sezioni Costituenti e gli Istituti Aggregati curano la propria gestione economica secondo le modalità indicate nei rispettivi Statuti**.**

Art. 35
Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il patrimonio della Facoltà è costituito dalle somme conferite inizialmente in forma paritetica dai due Enti promotori (cf. art. 2) e da ogni altro bene acquisito che sia destinato a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La Facoltà utilizza per le attività istituzionali i proventi della gestione del proprio patrimonio, le tasse e i contributi dell'Istituto Aggregato, degli Istituti Affiliati e Collegati, finanziamenti da Enti pubblici e privati, rendite, nonché lasciti, donazioni e contributi volontari.

3. Gli eventuali avanzi di gestione che si dovessero determinare nello svolgimento delle attività istituzionali verranno impiegati in investimenti e attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e non potranno in alcun caso essere distribuiti, neppure indirettamente, a terzi.

Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione della Facoltà

1. Il Consiglio di Amministrazione della Facoltà è composto: dal Preside che lo presiede; dai Decani delle due Sezioni; dall'Economo Generale; dai Direttori amministrativi delle due Sezioni; da due rappresentanti dei Docenti stabili e da due studenti eletti dal Consiglio di Facoltà su indicazione dei rispettivi Consigli di Sezione;

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni dalla data di nomina.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Preside e ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Consiglio di Facoltà o da almeno due dei Consiglieri. Il Preside, sentito l'Economo Generale, propone gli argomenti da trattare.

4. Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) deliberare lo stato di previsione veniente, nella riunione di fine anno, e il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
b) predisporre annualmente la tabella delle tasse accademiche, che deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà.

5. Altri ambiti di competenze del Consiglio di Amministrazione possono essere determinati volta per volta da speciali convenzioni tra le Amministrazioni degli Enti ecclesiastici cui sono affidate le Sezioni Costituenti.

Art. 37
Il Collegio dei Revisori Legali

1. La vigilanza sull'amministrazione della Facoltà è esercitata dal Collegio dei Revisori Legali il quale deve redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo annuale.

2. Il Collegio si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei

revisori legali, nominati per un triennio, uno dal Gran Cancelliere, uno dal Vice Gran Cancelliere, uno dal Consiglio di Facoltà.

3. I Revisori Legali possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38
Tasse accademiche e diritto allo studio

1. Le tasse accademiche ed eventuali altri contributi validi per tutta la Facoltà sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, secondo tabelle proposte dal Consiglio di Amministrazione (cf. art. 36,4*b*).

2. La Facoltà promuove politiche a sostegno del diritto allo studio degli studenti con particolari agevolazioni e sussidi, compatibili con il proprio bilancio.

3. Le due Sezioni Costituenti e gli Istituti Aggregati stabiliscono, secondo le modalità indicate nei propri Statuti, i sussidi economici finalizzati a garantire il diritto allo studio.

Art. 39
Gli stipendi

1. Le politiche di indirizzo generale relative al personale della Facoltà, in particolare alla gestione e alla retribuzione del personale docente, amministrativo e ausiliario sono stabilite dal Consiglio di Facoltà, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) La retribuzione dei Docenti stabili, impiegati a tempo pieno, segue adeguati criteri previdenziali e retributivi in conformità alle norme contrattuali stabilite dalla legislazione vigente.
b) La retribuzione dei Docenti non stabili, impiegati a tempo parziale, è commisurata al servizio effettivamente reso.
c) Il personale amministrativo e ausiliario della Facoltà ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalità specifiche, e la loro retribuzione segue specifiche norme contrattuali stabilite dalla legislazione vigente.

2. Data la particolare struttura della Facoltà (cf. art. 2), le due Sezioni Costituenti e gli Istituti Aggregati hanno e gestiscono autonomamente il proprio personale docente e non docente, secondo le modalità indicate nei propri Statuti, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Facoltà e alle linee operative elaborate dal Consiglio di Amministrazione della Facoltà.

Titolo IX
Rapporti con Altre Facoltà e Istituti

Art. 40
Rapporti con Università e Facoltà ecclesiastiche e civili

1. La Facoltà è aperta e disponibile a interscambi, mutui riconoscimenti, ricerche interdisciplinari, con Università statali e altri Istituti di studi superiori, specie quelli operanti nell'area culturale in cui essa è inserita.

2. La Facoltà può coordinare reti accademico-culturali, attivando sinergie anche con istituzioni culturali di diversi paesi e tradizioni religiose, al fine di studiare problemi rilevanti di natura teologica e interculturale[18]. La Facoltà può attivare tali reti anche attraverso le due Sezioni, ferme restando le prerogative del Consiglio di Facoltà.

Art. 41
L'Aggregazione

1. La Facoltà può aggregare un Istituto Teologico adeguatamente attrezzato e che opera nell'ambito delle Regioni di sua competenza per il conseguimento del primo e secondo grado accademico, secondo le norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione[19].

2. L'aggregazione alla Facoltà è decretata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione in seguito al parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

3. L'aggregazione è stabilita sulla base di una Convenzione e di una Normativa, sottoscritte da entrambi i contraenti, e ha una durata stabilita dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. La Convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'Istituto.

4. Spetta alla Facoltà sostenere e sovrintendere a tutto ciò che concerne il curriculum degli studi che conduce al conferimento del primo e secondo grado accademico. A questo scopo viene costituita una speciale Commissione permanente per gli Istituti, composta dal Preside e da quattro Docenti, eletti dal Consiglio di Facoltà pariteticamente tra i Docenti Stabili delle Sezioni Costituenti.

5. I compiti della Commissione permanente e le procedure riguardanti l'aggregazione e il conferimento dei gradi accademici sono specificati nel *Regolamento per l'aggregazione di un Istituto Teologico alla Facoltà*[20].

---

18 Cf. VG, Proemio, 4d.

19 Cf. VG, art. 64; Congregatio de Institutione Catholica, Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23-6-1993); Istruzione sull'Aggregazione di Istituti di Studi Superiori (8 dicembre 2020).

20 Cf. Appendice III, 1.

Art. 42
L'Affiliazione

1. La Facoltà può affiliare Seminari e Studi teologici (che svolgono un quadriennio teologico o un sessennio filosofico-teologico), esistenti nell'ambito delle Regioni di sua competenza, per il conferimento del primo grado accademico in teologia, secondo le norme dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione [21].

2. L'affiliazione alla Facoltà è decretata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione in seguito a parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

3. L'affiliazione è stabilita sulla base di una Convenzione e di una Normativa, sottoscritta da entrambi i contraenti, e ha una durata stabilita dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. La Convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'Istituto.

4. La Facoltà, attraverso la Commissione Permanente per gli Istituti, sostiene e sovrintende a tutto ciò che concerne il curriculum degli studi che conduce al conferimento del primo grado accademico.

5. I compiti della Commissione permanente per gli Istituti e le altre procedure riguardanti l'affiliazione e il conferimento del grado accademico sono specificati nel *Regolamento per l'affiliazione di un Istituto Teologico alla Facoltà*[22].

Art. 43
Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà

1. Alla Facoltà possono essere collegati, secondo le norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione[23], Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) per il conferimento del grado accademico di Baccalaureato in Scienze Religiose e di Licenza in Scienze Religiose, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione, al termine del secondo ciclo biennale.

2. Il collegamento dell'ISSR alla Facoltà è decretato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, in seguito a parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

---

21 Cf. VG, art. 63; Congregatio pro Institutione Catholica, Notio affiliationis thelogicae (1-8-1985); Idem, Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori (8 dicembre 2020).

22 Cf. Appendice III, 2.

23 Cf. VG, art. 65; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose (28-6-2008); Idem, Istruzione sull'Incorporazione di Istituti di Sudi Superiori (8 dicembre 2020).

3. Il collegamento con l'ISSR è stabilito sulla base di una Convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, che può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'Istituto.

4. La Facoltà, attraverso la Commissione Permanente per gli Istituti, assume la responsabilità accademica dell'ISSR, in particolare circa l'idoneità dei Docenti e il curriculum degli studi.

5. I compiti della Commissione Permanente e le altre procedure riguardanti il collegamento con la Facoltà e il conferimento dei gradi accademici sono specificati nel *Regolamento per il collegamento di un Istituto Superiore di Scienze Religiose alla Facoltà*[24].

Titolo X
Norme Finali

Art. 44
Entrata in vigore e modifiche degli Statuti

1. I presenti Statuti sono stati approvati *ad experimentum* per tre anni dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 14 dicembre 2022 ed entrano in vigore a partire dal primo giorno dell'anno accademico 2023-2024.

2. Con l'entrata in vigore dei nuovi Statuti sono abrogate tutte le norme e le consuetudini che risultino ad essi contrarie.

4. Modifiche ai presenti Statuti o all'Ordinamento degli studi dovranno essere approvate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, su proposta del Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 9,7*l*).

5. Solo il Dicastero per la Cultura e l'Educazione può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di questi Statuti e dell'Ordinamento degli studi allegato.

Art. 45
Norme complementari

Per quanto non stabilito nei presenti Statuti valgono le norme canoniche vigenti e quelle proprie del regime concordatario[25].

24 Appendice III, 1.

25 Cf. VG, Norme applicative, art. 21 § 4

Appendice I
Ordinamento degli studi

Questa Appendice presenta, alla luce dei principi generali contenuti nell'art. 26 degli Statuti e secondo le indicazioni della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle relative *Ordinationes*, l'Ordinamento degli studi accademici offerti dalla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Le due Sezioni costituenti e l'Istituto Aggregato redigono sulla base del presente i loro rispettivi Ordinamenti, precisando in essi la loro proposta formativa specifica.

I. Il primo ciclo di studi

1. Il primo ciclo di studi (Quinquennio istituzionale), offerto dalla Sezione S. Tommaso d'Aquino, dalla Sezione S. Luigi e dall'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro, consta di 5 anni, per un totale di 300 ECTS. Scopo del quinquennio è offrire una solida e organica formazione teologica di base, sostenuta da una riflessione filosofica qualificata e opportunamente integrata con metodo interdisciplinare. Esso si conclude con il conferimento del primo grado accademico, che dà accesso al ciclo di specializzazione.
2. La *formazione filosofica*, propedeutica alla teologia, è sviluppata nei primi due anni del quinquennio, senza escludere che alcune discipline teologiche siano in essi anticipate o che qualche disciplina filosofica sia inserita nel triennio teologico. La filosofia, trattata con metodo proprio, è programmata in discipline distinte da quelle teologiche, ma è aperta alla teologia e a questa ordinata, lettura critica del contesto contemporaneo.
3. I programmi di *studi teologici* sono strutturati in modo da offrire un'esposizione organica e completa della dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica anche al fine di acquisire competenza per la missione pastorale/evangelizzazione. Vengono curate in modo particolare l'organicità e la progressione della trattazione, polarizzando le discipline dei singoli anni attorno a un aspetto determinato dell'economia della salvezza. Nell'insegnamento si ha cura di esporre innanzitutto il patrimonio acquisito della Chiesa e poi le opinioni probabili e personali che derivano dalle nuove ricerche.
4. Nel quinquennio le discipline si distinguono in obbligatorie e opzionali. Le discipline obbligatorie, a loro volta, si dividono in principali e complementari. I piani di studi prevedono anche esercitazioni e seminari. Le ore settimanali di insegnamento oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22.
5. Le *discipline obbligatorie* sono:
a) Le *discipline filosofiche*: Metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale), Filosofia della natura, Filosofia dell'uomo (o Antropologia filosofica), Filosofia morale (o Etica) e politica, Logica e filosofia della conoscenza (o Epistemologia), Filosofia della religione; Storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea), con accurato esame dei sistemi e correnti che hanno maggiore influenza nel dibattito contemporaneo; particolari discipline introduttive alla conoscenza delle scienze umane e le lingue, richieste a norma dell'art. 20, 1*c*. Le discipline strettamente filosofiche costituiscono almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni.

b) Le *discipline teologiche*: Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi); Teologia fondamentale, con riferimento alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non cristiane e l'ateismo nonché altre correnti della cultura contemporanea; Teologia dogmatica, nel duplice momento positivo e sistematico; Teologia morale; Teologia spirituale; Teologia pastorale; Liturgia; Patrologia; Storia della Chiesa e Archeologia cristiana; Diritto Canonico; le lingue bibliche, nella misura in cui sono richieste per l'esegesi e per l'ammissione ai cicli di specializzazione.
6. Le *discipline opzionali*, le *esercitazioni* e i *seminari* sono garantiti in numero sufficiente al fine di consentire una certa libertà nel piano di studi dei singoli Studenti.
7. A conclusione del primo ciclo è richiesto un esame comprensivo da cui risulti la capacità di sintesi nelle materie teologiche e sia composto, secondo le modalità e le proporzioni previste dalle autorità accademiche delle Sezioni e dell'Istituto

II. Il secondo ciclo di studi

1. II secondo ciclo di studi (biennio di specializzazione o licenza) consta di due anni, a periodicità ciclica, distribuiti in quattro semestri, per un totale di 120 ECTS. Esso ha la finalità di specializzare la formazione teologica di base e di avviare gli Studenti, attraverso discipline specifiche, seminari ed esercitazioni, alla ricerca scientifica. A tal fine, la proposta formativa della Facoltà, sollecitata dai continui mutamenti sociali, culturali ed ecclesiali del tempo presente, si apre alla varietà di indirizzi e campi di ricerca in grado di sostenere con competenze specifiche la missione evangelizzatrice della Chiesa. Si conclude con il conferimento del secondo grado accademico, che dà accesso al ciclo di Dottorato.
2. I programmi prevedono un numero sufficiente di corsi monografici e di esercitazioni, in modo da garantire agli Studenti una visione globale della specializzazione e una certa libertà di scelta sotto la guida di un Docente. È assicurato un giusto equilibrio tra corsi comuni a tutte le specializzazioni e corsi propri, tra discipline svolte con il metodo delle lezioni magistrali e corsi ed esercitazioni svolti col metodo seminariale o tutoriale. Le ore di lezione settimanali sono almeno 12.
3. Al termine del secondo ciclo è previsto un esame finale per verificare l'acquisizione delle competenze proprie del settore di specializzazione, a partire dalla discussione di una dissertazione scritta o tesi, nella quale il candidato deve dimostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di grado superiore.
4. La Facoltà, nelle sue articolazioni, offre i seguenti corsi di specializzazione in teologia:
4.1. *Teologia Fondamentale* con l'indirizzo di *Teologia dell'esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo*, presso la Sezione S. Luigi.
4.2. *Teologia Biblica*, presso la Sezione S. Luigi.
4.3. *Teologia Dogmatica* con l'indirizzo *cristologico*, articolato nell'area storico-sistematica e in quella del dialogo ecumenico e interreligioso, presso la Sezione S. Tommaso d'Aquino.
4.4. *Teologia Dogmatica* con l'indirizzo *ecclesiologico*, presso la Sezione S. Luigi.
4.5. *Teologia della Vita Cristiana* con gli indirizzi *morale* e *spirituale* presso la Sezione S. Luigi.

4.6. *Teologia Morale Sociale*, presso l'Istituto Teologico Calabro.
4.7. *Teologia Pastorale Profetica*, articolata nell'area di teologia pastorale fondamentale e nell'area di pedagogia pastorale e cura delle fragilità, presso la Sezione S. Tommaso d'Aquino.
4.8. *Teologia dell'Evangelizzazion*e, presso l'Istituto Teologico Calabro.
5. Il Consiglio di Facoltà approva la specifica suddivisione dei crediti (ECTS) richiesti per il singolo biennio di specializzazione e il programma dei corsi proposti annualmente dai rispettivi Consigli di Sezione o Istituto.

III. Il terzo ciclo di studi

Il terzo ciclo di studi (Dottorato in Teologia) mira al conseguimento di una piena maturità scientifica nell'ambito della specializzazione già conseguita. Il percorso di ricerca e di studio ha durata minima di tre anni. Esso completa il curriculum accademico degli studi teologici e si conclude con il conferimento del Dottorato in Teologia a quegli studenti che abbiano dimostrato maturità scientifica attraverso una congrua attività di ricerca, in particolare con una dissertazione che rechi un reale contributo al progresso teologico. Il Dottorato in Teologia abilita all'insegnamento delle discipline teologiche – relativamente al settore di specializzazione nel quale è stato conseguito – presso le Facoltà ecclesiastiche o altri Centri universitari, o istituti superiori a carattere accademico. Il coordinamento delle attività didattiche, riguardanti il terzo ciclo di studi è affidato al Decano della Sezione o al Direttore del terzo ciclo da lui delegato, d'intesa con i Direttori di settore.
1. Requisiti di ammissione:
Per accedere al terzo ciclo si richiede:
1.1. La Licenza in Teologia con una votazione minima di 105/110. Oppure, se questa votazione non è stata raggiunta, che il candidato sia presentato da due professori ordinari o straordinari della Sezione.
1.2. La conoscenza, oltre che delle lingue classiche, di almeno tre lingue straniere moderne, in maniera sufficiente da poterne leggere i testi.
1.3. Un colloquio col Decano, previo all'iscrizione regolare al terzo ciclo presso l'Ufficio di Segreteria.
1.4. Per il candidato in possesso di Licenza conseguita presso altra Facoltà teologica, un colloquio previo con il direttore del Biennio di specializzazione entro il quale intende conseguire il dottorato in vista anche della scelta del direttore di tesi.
2. Per il conseguimento del Dottorato si richiede:
2.1. La scelta di un direttore di tesi tra i professori del settore di specializzazione nel quale si è iscritti.
2.2. La determinazione del tema di ricerca il cui schema, concordato col proprio direttore, deve essere approvato da una commissione istituita dal Decano. Una volta approvato, il tema rimarrà riservato per cinque anni.
2.3. L'iscrizione in Segreteria, con la consegna del titolo e dello schema di sviluppo della dissertazione, entrambi con la firma di approvazione del docente responsabile e del Decano. Dalla data della consegna e della regolazione dei previsti diritti amministrativi inizia la decorrenza del corso per il dottorato.
2.4. La durata non inferiore a tre anni dall'iscrizione, durante i quali il candidato attuerà un piano di lavoro concordato col proprio direttore e approvato dal De-

cano. Il piano può includere:
a) un tirocinio didattico (corsi, seminari, ecc.) in cui il candidato dia prova di attitudine all'insegnamento;
b) la frequenza di corsi speciali, presso la nostra Facoltà oppure presso altre Facoltà ecclesiastiche o statali;
c) l'elaborazione e la pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, comunicazioni a convegni e congressi, ecc.
2.5. La elaborazione, la difesa nella seduta dell'esame finale e la pubblicazione (almeno parziale) tesi dottorale.
La tesi dottorale
Il Decano, nominati il primo e il secondo relatore, chiede loro di esprimere per iscritto il parere sull'ammissibilità della tesi alla discussione e, dopo averli convocati insieme al direttore della tesi e al direttore di settore, procede all'approvazione alla discussione. La tesi viene quindi presentata alla Segreteria della Sezione in quattro copie firmate dal direttore. La sua difesa è prevista entro due mesi dalla presentazione. Per questo computo non si tiene conto dei mesi di chiusura estiva, delle vacanze natalizie e di quelle pasquali. La difesa della tesi si svolge davanti a una commissione di quattro membri nominata dal Decano. La durata della difesa è di un'ora e un quarto. Il voto finale viene calcolato attribuendo 50/110 al direttore della tesi, 20/110 al primo relatore, 20/110 al secondo relatore, 20/110 alla valutazione collegiale della difesa. La commissione esaminatrice ha a disposizione altri sei punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale. La pubblicazione di almeno cinquanta pagine del testo della tesi – necessaria per il conseguimento del titolo dottorale – dovrà portare il nulla osta del direttore e dei correlatori, i quali potranno esigere le modifiche e le correzioni che riterranno opportune. L'eventuale plagio, anche solo in parte, dell'elaborato, ne impedisce la difesa o la pubblicazione.
4. Decadenza dagli studi
Uno studente di terzo ciclo decade dagli studi se non discute la tesi entro il 5° anno dall'iscrizione, e perde ogni diritto a discutere la tesi, salvo che per motivate ragioni previa autorizzazione del Decano, non abbia rinnovata l'iscrizione al ciclo di dottorato e non siano stati opportunamente confermati titolo e progetto della tesi.

IV. Modalità didattiche e valutazione

1. Le discipline dei diversi cicli di studi sono proposte attraverso lezioni magistrali, seminari e esercitazioni.
2. Le *lezioni magistrali* hanno lo scopo di proporre i temi fondamentali delle singole discipline, presentare una bibliografia aggiornata e accessibile, indicare gli sviluppi ulteriori, in modo che gli Studenti siano convenientemente avviati allo studio personale e alla ricerca scientifica. Esse devono essere seguite dagli Studenti con frequenza di almeno due terzi.
3. Nei *seminari* gli Studenti, distribuiti in piccoli gruppi, sono iniziati a uno studio particolare e alla ricerca scientifica di un aspetto specifico del tema generale. Nelle *esercitazioni* gli Studenti vengono diretti personalmente da un Docente a trattare questioni particolari, leggendo, interpretando e valutando criticamente le relative fonti e redigendo una relazione scritta.

4. Le lezioni, i seminari e le esercitazioni si tengono nelle sedi istituzionali e sono distribuite in modo da lasciare spazio per lo studio personale. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, nella proporzione stabilita dal Consiglio di Facoltà, in accordo con le indicazioni del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (cf. art 33 2 *Norme Applicative*), e con proporzioni differenti per i diversi cicli di studi.
5. Gli *esami* per la valutazione di ogni singolo corso o seminario, possono essere in forma scritta o orale, secondo le modalità previste dagli Ordinamenti specifici delle Sezioni costituenti e dell'Istituto aggregato. In casi eccezionali e per comprovate ragioni, le autorità accademiche delle Sezioni e dell'Istituto aggregato possono autorizzare lo svolgimento di esami in modalità a distanza, in accordo con le norme emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
6. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Il punteggio dell'esame finale è calcolato su 110, in base alla media degli esami ricevuti, alla valutazione della tesi e dell'esame orale finale, secondo le proporzioni stabilite dagli Ordinamenti specifici delle Sezioni costituenti e dell'Istituto aggregato. Al punteggio finale si accompagna la qualifica canonica (*probatus*, *bene probatus*, *cum laude*, *magna cum laude, summa cum laude*).
7. Insieme ai documenti autentici dei gradi accademici viene rilasciato anche il *Diploma Supplement*, che contiene ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi compiuti.

V. Altri titoli

1. Oltre ai tre gradi accademici la Facoltà a norma dell'art. 28 dello Statuto conferisce i titoli di:
a) *Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare*, istituito presso il Dipartimento di Diritto canonico della Sezione San Tommaso, eretto con Decreto della Congregazione dell'Educazione Cattolica del 19 dicembre 2018, secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà in data 20 marzo 2019.
Diploma in Arte e Teologia, istituito presso la Scuola di Alta Formazione in Arte e Teologia della Sezione San Luigi, approvato dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica in data 30 luglio 2020, secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà in data 24 giugno 2020.
Diploma di Studi Filosofici per gli studenti che hanno superato gli esami e le altre prove previste per i primi due anni del primo ciclo istituzionale.
2. Tali titoli sono conferiti per autorità della Facoltà e non della Santa Sede, a norma dell'art. 41 delle *Norme Applicative*, secondo i regolamenti propri approvati dal Consiglio di Facoltà.

VI. ***Norme finali***

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'istituzione di altri percorsi di licenza da sottoporre all'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione, previo il nulla osta del Gran Cancelliere,
2. La dispensa o la deroga dall'osservanza di qualche articolo del presente Ordinamento degli studi deve essere autorizzato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione a norma dell'art. 93 §2 delle Norme finali della Costituzione *Veritatis gaudium*.

Appendice II
Norme sul plagio

L'attribuzione a sé della proprietà intellettuale di un testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità. Il plagio può assumere forme diverse, che possono essere più o meno gravi, a seconda che si tratti di un'appropriazione totale o parziale della produzione intellettuale altrui o che risulti più o meno dolosamente intenzionale. Esso si verifica quando:
a) si presenta come proprio un testo, un'opera o delle idee, a prescindere dalla lingua adottata, senza riferimento esplicito alle fonti;
b) si copia direttamente parte del lavoro di un'altra persona, senza l'uso di virgolette (citazioni dirette) e senza riferimento della fonte. I lavori da cui si copia possono essere: pubblicati in un libro, in una rivista, oppure inediti; estratti da fonti esterne o rintracciabili in rete; relazioni o elaborati di un docente o di un altro studente, copiati con o senza il suo permesso;
c) si parafrasa un testo altrui o il lavoro di un'altra persona o un'idea innovativa, senza alcuna indicazione della fonte.
Commettendo un plagio, il docente o lo studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti degli autori e dei propri colleghi di studio; viene meno allo scopo della qualificazione e formazione accademica; presenta alla società un'immagine di sé non veritiera e inattendibile.
Si incorre inoltre in sanzioni specifiche, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Dell'avvenuto plagio e della conseguente sanzione saranno informate le autorità superiori.
I criteri e le sanzioni specifiche per docenti e studenti saranno precisati dal Consiglio di Facoltà, il quale valuterà l'opportunità anche di un'eventuale denuncia.

Appendice III
Regolamenti per gli Istituti

I. *Regolamento per l'Aggregazione di un Istituto teologico alla Facoltà*
Premessa
Nell'aggregare un Istituto Teologico la Facoltà si propone di sostenere, qualificare e diffondere l'insegnamento della teologia cattolica, svolgendo i compiti previsti dalle norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Oggetto dell'Aggregazione sono il primo e il secondo ciclo degli studi teologici per il conferimento dei gradi di Baccalaureato e di Licenza in sacra teologia[26].

26 *Veritatis Gaudium* Art. 51.§1.; Cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Normae de Instituti Theologici Aggregatione*, Roma 23 giugno 1993; Idem, *Istruzione sull'Aggregazione di Istituti di Studi Superiori*, Roma 8 dicembre 2020, Art. 2.

L'aggregazione alla Facoltà, per il conseguimento anche di gradi accademici superiori, è decretata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa[27].
L'istituto, previa approvazione, può dotarsi di dipartimenti specifici secondo le esigenze, seguendo le norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
1. Tutto ciò che riguarda l'aggregazione di un Istituto Teologico alla Facoltà è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 41,4 degli Statuti Generali.
2. Per l'aggregazione si richiede che:
a) i Docenti dell'Istituto siano in numero congruo alle discipline previste nei rispettivi cicli di studio, dal piano di studi e al numero degli Studenti;
b) i Docenti stabili abbiano il terzo grado accademico in teologia o in altre discipline ecclesiastiche; siano liberi da impegni e uffici incompatibili o troppo onerosi;
c) gli Studenti ordinari siano in numero congruo;
d) l'insegnamento si svolga secondo il Piano di Studi approvato dal Consiglio di Facoltà;
e) l'Istituto abbia aule e attrezzature convenienti, possegga sussidi scientifici ed informatici adatti e una Biblioteca aggiornata e accessibile a professori e studenti, debitamente fornita di libri e riviste.
3. Spetta al Preside della Facoltà:
a) presenziare personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento dei gradi accademici;
b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto aggregato e stendere una relazione dettagliata da presentare al Consiglio di Facoltà;
c) inviare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione copia della relazione triennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.
4. Compiti della Commissione permanente della Facoltà per gli Istituti:
a) tratta le pratiche concernenti la concessione e il rinnovo della aggregazione;
b) esamina i curricula del Corpo docente degli Istituti aggregati, soprattutto all'atto dell'incarico e nei passaggi di grado;
c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;
d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento dei gradi accademici siano fedelmente osservate;
e) presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a ratificare e a prendere le opportune decisioni.
5. Il Direttore dell'Istituto:
a) la Direzione dell'Istituto è affidata a un «Direttore», scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari.
b) Il Direttore rappresenta l'Istituto presso la Facoltà ed è membro di diritto del Consiglio di Facoltà, cui partecipa con voto deliberativo, assieme a un rappresentante del corpo docente dell'Istituto, eletto dal Consiglio d'Istituto.
c) La nomina del Direttore, e l'eventuale rinnovo del mandato, deve essere con-

27 VG, 64.

fermata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
6. Spetta in particolare al Direttore dell'Istituto:
a) mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà;
b) inviare alla Facoltà, una breve relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento dei gradi accademici;
c) in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda l'aggregazione;
d) collaborare con la Commissione di Autovalutazione della Facoltà per sviluppare la cultura della qualità;
e) istituire e presiedere una Commissione interna di Autovalutazione dell'Istituto aggregato con lo stesso scopo.
f) trasmettere al Preside della Facoltà, in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione[28].
7. Al termine del ciclo quinquennale di studi, per il conferimento del primo grado accademico in teologia, la Facoltà esige che il candidato:
a) abbia espletato il biennio filosofico, quattro semestri, come richiesto dalle norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
b) abbia superato regolarmente tutti gli esami e le altre prove previste dal curriculum teologico della durata di tre anni o sei semestri;
c) abbia frequentato un corso di metodologia teologica, partecipato a un seminario pratico, e presentato un elaborato scritto di carattere metodologico;
d) risulti regolarmente iscritto come Studente Ordinario presso l'Istituto negli ultimi due anni del suo curriculum teologico;
e) sostenga una prova finale conformemente a quanto previsto per gli studenti della Facoltà davanti a una commissione presieduta dal Preside o da un suo Delegato.
8. Il secondo ciclo, per la Licenza, della durata di due anni distribuiti in quattro semestri, dovrà integrare la formazione teologica di base e avviare gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della teologia.
9. Il piano di studi del secondo ciclo è elaborato dal Consiglio di Istituto su proposta dei docenti della Specializzazione presieduta dal Direttore ed è approvato dal Consiglio di Facoltà. Esso comprende corsi Comuni ai diversi indirizzi, corsi Fondamentali d'indirizzo, Speciali di indirizzo, Seminari, corsi Opzionali, corso di Metodologia d'indirizzo, Attività Formative Complementari.
10. I Diplomi attestanti il conferimento del grado accademico di Baccalaureato o di Licenza dovranno recare l'intestazione della Facoltà. Verranno debitamente firmati e sigillati dal Moderatore, dal Preside, dal Direttore e dal Segretario dell'Istituto.
11. Il riconoscimento, ai fini del conseguimento dei gradi accademici, di Diplomi, curricoli o corsi espletati presso altri Istituti accademici o altre Università dovrà conformarsi alle direttive della Facoltà. La Facoltà si riserva, all'atto del conferimento dei gradi accademici, di verificare la corretta applicazione delle norme.

28 VG, *Norme Applicative*., art. 17, 6°.

12. Il Consiglio di Facoltà stabilisce la quota annuale delle tasse per l'Iscrizione e il rilascio del Diploma da versare alla Facoltà.

II. *Regolamento per l'Affiliazione di un Istituto teologico alla Facoltà*

Premessa

L'affiliazione di un Istituto alla Facoltà per il conseguimento del Baccalaureato, viene decretata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa[29].

Nell'affiliare un Istituto Teologico la Facoltà si propone di sostenere e qualificare l'insegnamento della teologia cattolica nei Seminari svolgendo i compiti previsti dalle norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione[30].

1. Tutto ciò che riguarda l'affiliazione è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 43,4 degli Statuti Generali.

2. Per l'affiliazione si richiede che:

a) i Docenti dell'Istituto siano in numero congruo alle discipline previste dal piano di studi e al numero degli Studenti; i Docenti stabili siano almeno sette[31], alcuni abbiano il terzo grado accademico, gli altri almeno il secondo, per l'insegnamento delle discipline teologiche ed ecclesiastiche; siano liberi da uffici incompatibili e impegni troppo onerosi;

b) l'insegnamento si svolga secondo programmi ispirati dalla Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis e approvati dal Consiglio di Facoltà;

c) l'Istituto abbia aule e attrezzature convenienti e possegga una Biblioteca aggiornata e accessibile a professori e studenti, debitamente fornita di libri e riviste;

3. Spetta al Preside della Facoltà:

a) presiedere personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento del grado accademico;

b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto affiliato e stendere una relazione dettagliata da presentare al Consiglio di Facoltà;

c) inviare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione copia della relazione triennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.

4. La Commissione permanente per gli Istituti:

a) tratta le pratiche concernenti la concessione e il rinnovo della affiliazione;

b) esamina i curricula del Corpo docente degli Istituti affiliati, soprattutto all'atto dell'incarico e nei passaggi di grado;

c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;

d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento del grado accademico siano fedelmente osservate;

e) presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a

29 VG, Art. 63. §1.2.

30 Congregazione per l'Educazione Cattolica, Notio Affiliationis Theologicae (Conventio, Normae servandae) 1 agosto 1985; Idem, Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori (8 dicembre 2020).

31 per la Sacra Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori (8 dicembre 2020), Art.25.

ratificare e a prendere le opportune decisioni.
5. Funzioni del Direttore dell'Istituto:
a) l'Istituto affiliato abbia un «Direttore di Istituto», scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari, a cui è affidata la Direzione degli studi e l'andamento ordinario della vita dell'Istituto;
b) spetta al Direttore dell'Istituto mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà. In particolare, è suo compito inviare alla Facoltà, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il quadro completo degli Studenti candidati per il conseguimento del grado accademico, una breve relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento del grado. Spetta inoltre al Direttore, in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda l'affiliazione.
6. Il Direttore di un Istituto Affiliato può essere invitato dal Preside a partecipare al Consiglio di Facoltà, quando si trattano problemi riguardanti l'istituto (cf art. 10, 5).
7. Per il conferimento del primo grado accademico in teologia, da parte della Facoltà, si esige che il candidato:
a) abbia espletato il biennio filosofico, quattro semestri, come richiesto dalle norme del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
b) abbia superato regolarmente tutti gli esami e le altre prove previste dal curriculum teologico;
c) abbia frequentato un corso di metodologia teologica, partecipato a un seminario pratico e presentato un elaborato scritto di carattere metodologico;
d) risulti debitamente iscritto presso la Facoltà nell'ultimo anno del suo curriculum teologico;
e) sostenga una prova finale conformemente a quanto previsto per gli studenti della Facoltà (cf art. 32,8), davanti a una Commissione presieduta dal Preside o da un Docente della Facoltà da lui delegato.
8. Il Diploma attestante il conferimento del grado accademico reca la intestazione della Facoltà. Esso verrà debitamente firmato e sigillato dal Moderatore, dal Preside, dal Direttore e dal Segretario dell'Istituto.
9. Il Consiglio di Facoltà stabilisce la quota annuale delle tasse d'Iscrizione e per il rilascio del Diploma da versare alla Facoltà.

III. ***Regolamento per il collegamento di un Istituto Superiore di Scienze Religiose alla Facoltà***

1. Nell'area di sua competenza possono essere collegati alla Facoltà quegli Istituti Superiori di Scienze Religiose (=ISSR) che il Dicastero per la Cultura e l'Educazione erige in Istituti accademici per il conferimento dei gradi di «Baccalaureato in Scienze Religiose» e di «Licenza in Scienze Religiose»[32].
2. Il collegamento è deliberato dal Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 9,7.d) degli Statuti Generali e comporta l'approvazione previa, da parte dello stesso Consiglio, degli Statuti dell'Istituto. Il collegamento si perfeziona con la stipulazione di una speciale convenzione nella quale sono fissate le norme che regolano il rapporto tra la Facoltà e l'Istituto. La convenzione va rinnovata ogni cinque anni. Spetta tuttavia al Dicastero per la Cultura e l'Educazione dare l'approva-

32 Cf. VG, 64; 65.

zione giuridica degli Statuti ed erigere accademicamente l'Istituto. Tale erezione, per sé, è senza limiti di tempo.
3. Con il collegamento la Facoltà garantisce davanti al Dicastero per la Cultura e l'Educazione che la Direzione dell'Istituto, il suo Corpo docente, i programmi degli studi e relativo curriculum, le attrezzature ecc., sono conformi alle norme emanate dalla S. Sede a questo riguardo. Il collegamento non comporta oneri economici da parte della Facoltà.
4. Per il collegamento si esige che:
a) l'intera impostazione dell'Istituto sia solida e affidabile, in modo da garantire il conseguimento dei fini formativi, propri di tale istituzione;
b) il curriculum degli studi sia articolato in un triennio di base al termine del quale si consegue il «Baccalaureato in Scienze Religiose», e in un biennio di specializzazione per il conseguimento della «Licenza in Scienze Religiose». Il numero complessivo dei crediti del triennio non deve essere inferiore a 180 ECTS e per il biennio non minore di 120 ECTS. Il numero complessivo di crediti per il quinquennio deve essere di 300 ECTS comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.
c) le forme di insegnamento prevedano, oltre alle lezioni, seminari, colloqui, esercitazioni scritte.
5. Tutto ciò che riguarda il Collegamento di un ISSR è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 43,4 degli Statuti Generali.
6. Spetta al Preside della Facoltà:
a) presiedere personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento del grado accademico;
b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto collegato e stendere una relazione da presentare al Consiglio di Facoltà;
c) promuovere la collaborazione, tra loro e con la Facoltà, degli Istituti Collegati;
d) inviare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la relazione quinquennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.
7. La Commissione permanente per gli Istituti:
a) tratta le pratiche concernenti il riconoscimento e il collegamento degli ISSR con la Facoltà;
b) esamina i curricula del Corpo docente degli Istituti collegati, soprattutto all'atto della stabilizzazione e nei passaggi di grado;
c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;
d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento del grado accademico siano fedelmente osservate;
e) presenta una relazione al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a ratificare e a prendere le opportune decisioni.
8. Il Direttore dell'ISSR
a) ogni ISSR abbia un «Direttore di Istituto», scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari, a cui è affidata la Direzione degli studi e l'andamento ordinario della vita dell'Istituto;
b) spetta al Direttore dell'Istituto mantenere uno stretto rapporto di collabora-

zione con la Facoltà. In particolare, è suo compito inviare alla Facoltà, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il quadro completo degli Studenti, una breve relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento del grado. Spetta inoltre al Direttore, in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda la vita dell'ISSR.
9. Il Direttore di un Istituto collegato può essere invitato dal Preside a partecipare al Consiglio di Facoltà, quando si trattano problemi riguardanti l'Istituto (cf art. 10, 5).
10. I Docenti dell'ISSR devono distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. Coloro che insegnano negli ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, concordemente con l'art. 19,5.
11. I Docenti si dividono in:
a) stabili, nei gradi di straordinario e ordinario, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti;
b) non - stabili, nei gradi di incaricato e invitato, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. c) in aiuto ai docenti stabili possono essere nominati degli Assistenti.
12. In ciascun ISSR i docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Qualora l'ISSR avesse solo il primo ciclo, i docenti stabili devono essere almeno quattro, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia[33].
13. Per essere cooptato tra i docenti stabili, si richiede che il docente:
a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
b) sia fornito del congruo Dottorato di ricerca
c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
e) si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa del Comitato CEI per gli ISSR, ulteriormente precisata dalla Commissione della Facoltà per gli ISSR.
14. I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
15. I docenti non - stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Facoltà Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento. Le norme peculiari circa i docenti non stabili devono essere fissate nel Regolamento dell'ISSR.

33 VG, Norme Applicative Art. 18. §1.2

16. L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Ciascun ISSR deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a settantacinque.
17. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti.
a) ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dal medesimo Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario richiesto per l'iscrizione all'Università statale. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.
b) straordinari sono coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all'Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall'ISSR per il conseguimento di semplici Attestati di frequenza.
c) uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
d) ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.
18. La Facoltà conferisce agli Studenti che hanno espletato tutte le prove previste dal curriculo triennale di studi il grado accademico di «Baccalaureato in Scienze Religiose», e a conclusione del biennio di specializzazione la «Licenza in Scienze Religiose» che abilita all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie di ogni ordine e grado.
19. Il piano di studi si ispiri alla seguente articolazione fondamentale:
a) nel primo ciclo devono essere trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche: Storia della Filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Teologia liturgica; Patrologia e Storia della Chiesa; Diritto Canonico;
b) nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di specializzazione;
c) ciascuna area di studi risulti convenientemente articolata nelle varie discipline principali, ausiliarie, opzionali, con l'attribuzione a ciascuna di un preciso numero di ECTS, in modo da garantire un'essenziale e relativamente completa conoscenza istituzionale della teologia cattolica e dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi in altre scienze umane.
20. L'insegnamento teologico sia impartito su testi o manuali di sicura attendibilità dottrinale.

21. Per poter essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l'Istituto, o mediante FAD[34].
22. Per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose si esige che il candidato abbia:
a) frequentato il primo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline;
b) acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, ed essere in grado di comprendere i testi;
c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento dell'ISSR, che mostri la capacità ti trattare l'argomento scelto, sostenendo l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta da non meno di tre docenti.
23. Per conseguire la Licenza in Scienze Religiose occorre che il candidato abbia:
a) conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose, frequentato il secondo ciclo di studi, e superato gli esami relativi alle singole discipline;
b) acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;
c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, secondo le norme stabilite nel Regolamento dell'ISSR, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, sottomettendolo a verifica nella sessione prevista.
24. Passaggio dagli ISSR alla Facoltà:
a) attesa la distinta configurazione degli studi in una Facoltà Teologica e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose[35], lo studente in possesso della Licenza in Scienze Religiose, che volesse conseguire il Baccalaureato in Teologia, viene iscritto al 4° anno del ciclo istituzionale, con un apposito programma integrativo di almeno due anni[36], dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum e con un piano di studi approvato per ogni candidato dall'Autorità Accademica.
b) La stessa Autorità accademica si riserva di riconoscere e omologare dopo attenta valutazione delle singole discipline gli esami del curriculum degli studenti in possesso di Baccalaureato in Scienze Religiose o eventualmente singoli esami di curricula incompleti.

---

34 La Formazione sincrona A Distanza (FAD) è stata stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica a favore gli ISSR italiani interdiocesani con Decreto del 14 settembre 2015. Prevede la possibilità che le lezioni siano trasmesse "in uno o più poli formativi accademici di un ISSR, e deve essere garantita dalla presenza di adeguati supporti tecnologici, dalla frequenza di almeno dieci studenti e dall'assistenza di un Tutor" (art. 1). "La FAD viene concessa… solo agli ISSR che si accorpano" (art 2; cfr Norme sulla formazione sincrona a distanza - FAD, CEC, 14 settembre 2015).

35 Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, Introduzione, n. 2; art. 21; Delibera del Consiglio di Facoltà PFTIM, 24.11.2010, verbale 134, p. 5.

36 *Ibid*., art. 21.